

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**CAPO I**

*DISPOSIZIONI GENERALI*

**Art. 1**

*(Principi generali e finalità)(6)*

**1.** La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

**2.** L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

**3.** La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:

**a)** la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

**b)** l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;

**c)** lo snellimento della documentazione amministrativa;

**d)** la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;

**e)** il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.

**4.** Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.

**5.** Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.

**6.** Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990.

Note:

**1** Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**2** Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**3** Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**4** Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

**5** Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018

**6** Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021

## **Art. 2**

*(Ambito di applicazione) (4)*

**1.** La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.

**2.** Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli

Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 3/2002

2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004

3 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004

4 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2018

### **Art. 3**

*(Obbligo di adozione del provvedimento)*

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.

(1)

**1 bis.** La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

(2)

**1 ter.** In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

(3)

**1 quater.** Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

#### **Art. 4**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

#### **Art. 5**

*(Termine del procedimento)(2)(3)(4)(5)*

1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.

**3.** Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.

**4.** Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.

**5.**

( ABROGATO )

(6)

**6.** I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.

**7.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004

**2** Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012

**3** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012

**4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012

**5** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.

6 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

## **Art. 6**

*(Decorrenza e scadenza del termine)*

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.

(1)

**4 bis.** I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

2 Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

## **Art. 7**

( ABROGATO )

(9)

Note:

- 1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004
- 2** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 3** Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 4** Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 5** Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
- 6** Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
- 7** Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
- 8** Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
- 9** Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021